



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Publicità cannabis light: è legale?

Autore: Andrea Iurato | 18/09/2018



Non è vietato pubblicizzare i prodotti di consumo derivanti da piante di canapa coltivate legalmente e con tenore di THC entro i limiti di legge

I prodotti a base di **cannabis light** che rispettano i limiti imposti dalla legge possono essere liberamente pubblicizzati come qualsiasi altro prodotto di consumo. Il divieto di **pubblicità** vige solo per le sostanze stupefacenti e i medicinali che le contengono. Abbiamo già parlato in un precedente articolo

[\("Cannabis: una guida alla produzione legale"\)](#) della forte crescita in Italia della coltivazione della **canapa**, conosciuta anche come **cannabis** e del mercato dei prodotti da essa derivati: alimentari, cosmetici, indumenti, prodotti da collezionismo e altro ancora.

Nel 2016 il Parlamento ha anche approvato una legge **[1]** che stabilisce i casi nei quali le piante di **canapa** possono essere legalmente coltivate e quali prodotti possono essere fabbricati e commercializzati senza rischio di sanzioni.

La regola principale è quella che fissa il limite di presenza nei semi, nelle piante e nei prodotti derivati del principio attivo stupefacente, il **THC** (tetraidrocannabinolo), al valore massimo pari allo 0,2%, con la precisazione che i coltivatori sono esenti da sanzioni nel caso in cui le piante abbiano un tenore di THC contenuto entro lo 0,6%.

Grazie alla forte domanda di consumo e ai promessi aiuti economici per chi coltiva le varietà ammesse di **canapa**, le coltivazioni stanno aumentando e stanno fiorendo in tutte le città e online numerosi esercizi commerciali dedicati. Tra i prodotti i più diffusi vi sono le infiorescenze della pianta, ormai note come **cannabis light** o **cannabis legale**, la parte che comunemente viene associata al consumo di sostanza stupefacente.

Alla crescita del mercato si è affiancato però negli ultimi mesi anche lo scetticismo e la ferma opposizione di chi ritiene che la diffusione di questi prodotti sia immorale e finisca per pubblicizzare e presentare come legale e positivo il consumo di sostanze stupefacenti. È di pochi mesi fa la notizia della polemica scatenata in un comune italiano dal fatto che ad uno scuolabus era stata affissa la **pubblicità** di un esercizio commerciale di rivendita di prodotti a base di **canapa**, con ben evidente la popolare forma della foglia a cinque punte.

Si possono trovare online anche numerose notizie di provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi pubblicizza la **cannabis light**, di divieto di **pubblicità** di questi prodotti nei più famosi social e di opinioni più o meno competenti che affermano l'illegalità della **pubblicità** della **cannabis**, anche di quella legale.

A questo riguardo si fa spesso riferimento alla norma contenuta nel Testo Unico sulle sostanze stupefacenti **[2]** che prevede sanzioni per chi faccia propaganda pubblicitaria di tali sostanze. Sulla base di questa norma a molti esercenti è stato consigliato o espressamente vietato, anche da parte di autorità pubbliche, di

pubblicizzare le proprie attività. La legge però vieta soltanto la **pubblicità** delle sostanze stupefacenti inserite nelle tabelle del Testo Unico che elencano le droghe il cui consumo e la cui commercializzazione sono vietati.

La notizia apparsa qualche mese di pesanti sanzioni imposte dal Ministero della salute ad alcune farmacie che pubblicizzavano online farmaci contenenti **cannabis** è vera, ma si riferisce non alla **cannabis light**, ma a veri e propri medicinali contenenti sostanza stupefacente, con tenore di THC ben superiore al limite di legge e che possono essere venduti solo dalle farmacie e previa prescrizione medica, come accade per i farmaci a base di morfina.

I divieti imposti da molti social, tra i quali Instagram, alle inserzioni pubblicitarie riferite alla **cannabis** si fondano invece non su norme di legge, ma semplicemente su politiche interne adottate dai gestori dei social a causa della difficoltà di controllare per ciascuna inserzione se la stessa si riferisca alla **cannabis legale** o alla sostanza stupefacente.

In conclusione, i prodotti a base di **cannabis light** che rispettano tutti i requisiti previsti dalla legge non sono sostanze stupefacenti, ma prodotti perfettamente legali e la cui produzione e commercializzazione non è soggetta a nessuna autorizzazione. Per questo motivo non esiste alcun divieto di **pubblicità** di questi prodotti e degli esercizi che li commerciano, sia che si tratti di negozi fisici che di vendita online, a patto che il materiale pubblicitario non faccia riferimento, anche implicito o indiretto, ad utilizzi non ammessi di tali prodotti.

Ad esempio, sarebbe illecito suggerire al consumatore, con immagini, scritte o altro, la possibilità di fumare le infiorescenze, anche se si tratta di prodotto con un tenore di THC entro i limiti di legge.

Nonostante ciò, purtroppo, anche alla luce dei recenti orientamenti restrittivi manifestati da diversi esponenti dell'attuale governo non può essere escluso il rischio di provvedimenti amministrativi che sanzionino chi fa legittimamente **pubblicità** ai propri prodotti. In tali casi, purtroppo, l'unica tutela possibile è quella di fare ricorso contro la sanzione e non è da escludere la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento per l'ingiusto ostacolo imposto ad un'attività commerciale perfettamente legale.

Per ridurre al minimo il rischio di contestazioni, è consigliabile rendere il messaggio pubblicitario il più chiaro possibile, indicando chiaramente che il prodotto proposto

non può essere destinato ad usi non consentiti dalla legge, quale il fumo, e che esso deriva da varietà di **canapa** ammesse dalla legge e con tenore di THC non maggiore dello 0,2%.

Note

[1] Legge 2 dicembre 2016, n. 242. **[2]** D.P.R. 30 dicembre 1990, n. 309, art. 84.